

PRINCIPI GENERALI

Lo studente ammesso o riconfermato al Camplus acquisisce, per tutto il periodo di assegnazione definito dal Contratto, il godimento dei locali assegnatigli, degli spazi comuni nonché di tutti i servizi residenziali e formativi previsti nel contratto dall'Allegato B del Contratto.

1. Al fine di mantenere un elevato standard qualitativo degli ambienti e dei servizi è condizione essenziale che ogni Studente collabori con la Direzione ed il personale del Camplus nonché con la comunità degli studenti adottando un comportamento responsabile, improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza.
2. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale del Camplus, anche alla responsabilità e al decoro degli studenti in collaborazione fra loro.

ART. 1 (NORME DI COMPORTAMENTO)

1. All'interno del Camplus il comportamento del singolo deve essere improntato, nei rapporti con gli altri studenti, con il personale del Camplus e con gli altri ospiti presenti, all'osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione che, sole, garantiscono a tutti ed a ciascuno un'ottima esperienza in collettività.

2. Nell'ambito di tale norma generale, lo studente è tenuto a:

- a) Tenere chiusa, impedendo l'accesso dall'esterno, la propria stanza in caso di assenza;
- b) Denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione. In tal caso, la Direzione prenderà i dovuti provvedimenti in accordo con le autorità competenti;
- c) Utilizzare solo gli spazi appositamente riservati per l'esposizione di avvisi, cartelli od altro; previo consenso della Direzione;
- d) Fare un corretto uso degli strumenti, degli arredi, degli spazi e delle infrastrutture didattiche e/o ricreative che il Camplus mette a disposizione, nel rispetto delle regole indicate dalla Direzione Camplus per l'uso degli stessi;
- e) Mantenere l'ordine e lo stato di igiene della propria camera e degli spazi comuni;
- f) Controllare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi, nonché degli impianti messi a disposizione nella camera e/o appartamento assegnato, provvedendo a dare tempestiva segnalazione al personale di Camplus degli eventuali guasti o malfunzionamenti;
- g) Consentire al personale incaricato l'esecuzione degli interventi programmati di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria (in particolare lasciando sgombri e in ordine la camera e il bagno, il giorno settimanale in cui è prevista la pulizia della stessa);
- h) Usare in maniera appropriata gli apparecchi telefonici, le macchine distributrici, gli attrezzi della palestra, le dotazioni informatiche ecc. presenti nel Camplus.

3. Lo studente non può:

- a) Introdurre in Camplus College, senza il consenso della Direzione, qualunque apparecchiatura elettrica. È vietata l'introduzione di qualunque apparecchiatura elettrica pericolosa, non a norma e senza il marchio CE;
- b) Fumare nelle camere e negli spazi comuni del Camplus; sono vietate anche le sigarette elettroniche;
- c) Introdurre nel Camplus e tenere in camera materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi (es. tappeti, tende, coperte) ed esplosivi;

- d) Introdurre nel Camplus e tenere in camera sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
- e) Tenere animali di qualsiasi specie o razza nei locali del Camplus;
- f) Attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
- g) Introdurre attrezzature (TV, stereo, multiprese mobili "ciabatte", ecc.) o arredi e complementi d'arredo senza autorizzazione; introdurre attrezzature informatiche che alterino la rete internet (routers), fatto salvo la sola introduzione di stampanti e scanner;
- h) Applicare adesivi o manifesti che arrechino danni a pareti, porte o arredi, nonché esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi a ciò appositamente riservati;
- i) Utilizzare gli spazi comuni come posteggio per automobili o motociclette e mezzi in genere;
- j) Manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque altro dispositivo in dotazione al Camplus al fine della prevenzione incendi e dell'incolumità delle persone;
- k) Abbandonare resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli spazi comuni e nei frigoriferi;
- l) Gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate allo studente responsabile;
- m) Collocare sui davanzali qualsiasi oggetto;
- n) Lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione acqua all'uscita dalla camera;
- o) Stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi a ciò dedicati;
- p) Arrecare disturbo agli altri ospiti ed agli operatori del Camplus. In particolare, sono vietati suoni, canti e rumori di qualunque tipo che arrechino disturbo alla tranquillità, al riposo e allo studio;
- q) Eseguire o far eseguire, senza autorizzazione, interventi di riparazione;
- r) Ospitare persone non assegnatarie fatto salvo i casi previsti al successivo art.8;
- s) Aggirarsi per il Camplus in stato di ebbrezza o in abbigliamento indecoroso;
- t) Porre in essere tutte le azioni vietate e contrarie ai principi di una civile convivenza e qualsiasi iniziativa offensiva della dignità propria e altrui.
- u) Vietata l'introduzione di qualsiasi tipo di arma;
- v) Non è possibile rifiutare la pulizia dell'alloggio da parte del personale incaricato da Camplus per più di 2 volte nell'arco di 12 mesi.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 fermo restando l'obbligo di denuncia penale a carico dello studente che commetta azioni costituenti fattispecie di reato.

ART. 2 (ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO)

1. Il posto letto è riservato esclusivamente allo Studente assegnatario, il quale non può cederne, a qualsiasi titolo, l'uso a terzi, nemmeno temporaneamente.

ART. 3 (CONSEGNA DEL POSTO LETTO)

1. L'Ospite Lo studente assegnatario del posto letto all'atto della consegna delle chiavi/badge d'accesso dovrà presentare:

- a) Documento di riconoscimento (carta identità, passaporto, permesso di soggiorno in corso di validità)
- b) Ricevuta di avvenuto versamento della prima rata come indicato nel Contratto

2. Lo studente dovrà inoltre sottoscrivere, alla presenza di un incaricato di Camplus, previo appuntamento, il verbale di consegna che contiene le informazioni sullo stato dei luoghi e degli arredi presenti nella camera assegnata così come accertati al momento della consegna stessa e, al termine del periodo di assegnazione, al momento del rilascio.

3. In caso di mancata sottoscrizione del verbale di consegna si darà inteso che lo Studente prende in consegna l'alloggio in perfette condizioni.
4. Decorsi 3 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna lo Studente ha l'onere di comunicare l'esistenza di malfunzionamenti o danni non rilevabili all'atto della consegna che pregiudichino l'utilizzo della stanza e/o appartamento assegnato. In difetto di comunicazione entro il termine si intende consegnato l'alloggio in perfette condizioni.
5. Lo studente verrà ritenuto responsabile di ogni difformità rispetto il verbale di consegna, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal normale uso dei beni assegnati. In caso di danni o ammanchi, lo studente sarà tenuto al loro risarcimento.
6. Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna, lo studente riceverà le chiavi/badge della stanza o dell'appartamento. La duplicazione e la cessione, anche temporanea, a terzi delle chiavi/badge è espressamente vietata.
7. In caso di furto, rapina o smarrimento delle chiavi, lo studente provvederà a sporgere denuncia all'Autorità competente, consegnandone copia alla Direzione del Camplus. In caso di furto, rapina o smarrimento del badge, lo studente provvederà ad avvisare tempestivamente la Direzione del Camplus. I costi del duplicato e/o della sostituzione delle chiavi o del badge sono a carico dello studente.
8. Lo studente che, nel periodo estivo, intenda lasciare presso Camplus i propri effetti personali dovrà concordare con la Direzione Camplus le modalità per il ricovero delle stesse in appositi spazi presidiati. Nei Camplus in cui tale servizio non sia disponibile sarà vietato allo studente di lasciare propri effetti personali nel periodo di chiusura (estivo e festività).

ART. 4 (DEPOSITO CAUZIONALE)

1. Il deposito cauzionale è costituito a garanzia del pagamento per danni o guasti arrecati alle strutture e agli arredi, per addebiti a seguito di interventi richiesti oltre a quelli previsti dal servizio di manutenzione ordinaria o per sanzioni disciplinari.
2. La restituzione del deposito cauzionale è subordinata all'assenza di debiti nei confronti di Camplus ed alla sottoscrizione del verbale di riconsegna. La restituzione del deposito cauzionale avverrà entro 90 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna entro 90 giorni dalla scadenza contrattuale a seguito di redazione congiunta del verbale di check-out.
3. Qualora il deposito cauzionale, anche nel corso della durata di assegnazione, risultasse insufficiente a rifondere i danni arrecati dallo Studente assegnatario questi sarà tenuto, in solido con il Genitore garante, a ricostituire l'importo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Tale obbligo di ricostituzione si applica anche nei casi di utilizzo del deposito cauzionale per danni accertati prima del check-out.
4. Il mancato versamento del deposito cauzionale ovvero la mancata ricostituzione dell'importo dello stesso entro il termine sopra detto comporterà la risoluzione di diritto del Contratto con conseguente allontanamento dello studente dal Camplus, salvo il risarcimento del danno.

ART. 5 (MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA)

1. I pagamenti della retta devono essere effettuati alle scadenze e con le modalità pattuite nel Contratto.
2. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata dovuta comporta l'applicazione di una penale di € 50, per ogni settimana di ritardo, oltre all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 6 (MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI CON SPESA A CARICO DEGLI ASSEGNATARI)

1. L'importo dovuto per l'utilizzo dei servizi non compresi nella retta (lavanderia, servizio di fotocopisteria, pasti extra non inclusi nel Contratto, ecc.) dovrà essere corrisposto nei tempi e con le modalità indicate dalla Direzione del Camplus per ogni singolo servizio usufruito.
2. In caso di ritardato o mancato pagamento allo Studente assegnatario verrà applicato il provvedimento di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
3. Alla scadenza dell'assegnazione, gli importi che risultassero insoluti per i servizi extra usufruiti verranno trattenuti dal deposito cauzionale.

ART. 7 (DANNEGGIAMENTI E AMMANCHI)

1. Ogni studente è responsabile dei danni e degli ammanchi causati personalmente nella propria camera e/o appartamento e negli spazi comuni del Camplus.
2. Nel caso in cui non sia possibile individuare responsabilità individuali, ciascuno studente sarà responsabile, in solido con tutti gli assegnatari, dei danni e degli ammanchi rilevati all'interno della stanza e/o dell'appartamento assegnato; parimenti ciascuno studente sarà responsabile in solido con tutti gli altri studenti del Camplus, dei danni ed ammanchi verificatisi negli spazi comuni del Camplus.
3. Camplus declina ogni responsabilità in caso di furto, ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali lasciati, anche temporaneamente, incustoditi.
4. L'Ospite si impegna, in solido con il garante, a corrispondere puntualmente gli importi relativi ai punti precedenti. Resta pertanto inteso che, in caso di ritardo nei pagamenti, sarà dovuta una penale pari ad € 5 (cinque) per ogni settimana di ritardo.

ART. 8 (VISITE)

1. Gli studenti Camplus possono ricevere visite da persone esterne (parenti, amici, ecc.) in qualità di visitatori, purché ciò non rechi disturbo agli altri ospiti del Camplus.
2. Il visitatore è tenuto a consegnare al personale di reception un documento di riconoscimento che verrà custodito fino al termine della visita.
3. Nelle ore notturne, a partire dalle 23, non è consentito alle persone esterne né l'accesso né la permanenza nel Camplus.
4. La violazione della disposizione del presente articolo comporta, a carico del visitatore, l'allontanamento immediato e l'interdizione temporanea all'accesso a Camplus, nonché l'applicazione della tariffa giornaliera di residenzialità vigente al momento della violazione. Nel caso in cui il visitatore rifiuti il pagamento della tariffa residenziale vigente questa verrà addebitata allo Studente assegnatario anche mediante addebito su deposito cauzionale versato. La violazione della presente disposizione comporta, in ogni caso a carico dello studente assegnatario, la sanzione prevista dall'art. 10.

ART. 9 (ACCESSO ALLE CAMERE DA PARTE DELLA DIREZIONE)

1. La Direzione Camplus è in possesso di copia delle chiavi di accesso alle stanze e/o appartamenti.

2. La Direzione Camplus, anche attraverso propri incaricati, ha diritto di accedere a qualsiasi ambiente, oltre che per garantire i servizi indicati nel contratto, per verificare lo stato di pulizia, il verificarsi di violazioni al presente Regolamento, effettuare sopralluoghi tecnici.

3. In tutti i casi nei quali la Direzione abbia fondato motivo di ritenere che presso Camplus siano in atto violazioni al presente Regolamento ovvero sussista una situazione di emergenza e/o pericolo potrà effettuare l'accesso avvalendosi se necessario delle forze dell'ordine.

ART. 10 (PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

1. L'attuazione di comportamenti in violazione del presente Regolamento o di altre eventuali disposizioni preventivamente rese note e dirette a garantire la civile convivenza fra gli ospiti, il razionale e conveniente uso e controllo del Camplus e delle sue strutture, comporta nei confronti dei trasgressori l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo
- b) Multa
- c) Allontanamento temporaneo
- d) Revoca dell'assegnazione

ART. 11 (RICHIAMO)

1. Il richiamo consiste in un richiamo scritto e motivato nei confronti dello Studente assegnatario.

2. La Direzione Camplus, previo accertamento dei fatti e delle responsabilità, provvede a comunicare via e-mail una contestazione scritta allo Studente, assegnando un termine per le controdeduzioni come previsto al successivo punto 3 del presente articolo.

3. Entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione lo studente può presentare per iscritto alla Direzione Camplus le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati, allegando atti o fatti documentabili.

4. Decorso il termine per le controdeduzioni ovvero in assenza di esse, la Direzione Camplus può:

- a) Accettarle determinando così l'archiviazione del procedimento disciplinare;
- b) Respingerle con motivazione e confermare il richiamo.

5. La ricezione del terzo richiamo comporta la revoca del posto letto.

ART. 12 (MULTA)

1. La Direzione Camplus può accompagnare un richiamo con una multa consistente in una sanzione pecuniaria, da € 25,00 a € 200,00 da pagarsi entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del richiamo.

2. L'importo della multa è stabilito dalla Direzione del Camplus ed è fissato in base alla gravità del fatto.

3. Il mancato pagamento della suddetta multa entro i tempi previsti si configurerà come secondo richiamo e consentirà alla Direzione, a suo giudizio insindacabile, di procedere ai sensi degli articoli seguenti.

ART. 13 (ALLONTANAMENTO TEMPORANEO)

La Direzione Camplus può, a proprio giudizio insindacabile, disporre la temporanea interdizione all'accesso al Camplus allo studente assegnatario nei confronti degli ospiti interni ed esterni che pongano in essere comportamenti in violazione del presente Regolamento.

L'allontanamento temporaneo da 1 a 10 giorni è disposto in casi gravi e in caso di ricezione del secondo richiamo di cui al precedente art. 11 nel corso dell'anno accademico di permanenza dello studente presso Camplus.

ART. 14 (REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE)

I benefici (posto letto, riduzione di retta, servizi formativi e servizi residenziali) sono revocati allo studente assegnatario in via immediata nei seguenti casi:

- a) qualora lo studente risulti aver conseguito il beneficio sulla base di dichiarazioni non corrispondenti al vero;
- b) per avvenuta cessione, anche solo temporanea e gratuita, del proprio posto letto oppure di altro posto letto momentaneamente libero;
- c) per mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti per la retta oltre 30 giorni rispetto alle scadenze previste dal Contratto;
- d) lo studente si renda protagonista di conclamati episodi che minano la sicurezza del Camplus;
- e) alla ricezione del terzo richiamo di cui al precedente art. 11 nel corso dell'anno accademico di permanenza dello studente presso Camplus.

ART. 15 (REQUISITI DI RICONFERMA)

1. La riconferma dello Studente verrà valutata a giudizio insindacabile della Direzione Camplus, ogni anno accademico, tramite un colloquio individuale.

2. Lo Studente per essere riconfermato deve avere ottenuto, nell'anno accademico di riferimento, i seguenti requisiti:

- a) media ponderata uguale o superiore a quella posseduta dagli studenti iscritti presso l'Università di riferimento del Camplus;
- b) conseguimento di un numero di CFU pari o superiore al 50% di quelli annui previsti dal corso di laurea frequentato;
- c) raggiungere una frequenza di partecipazione, pari a 70 ore di formazione per i primi 3 anni di studio e 25 ore di formazione per gli anni successivi (ovvero dal 4° anno della laurea a ciclo unico e dal 1° anno della laurea magistrale). Per gli studenti in mobilità, la frequenza prevista è pari a 25 ore. Il numero delle ore di formazione da raggiungere è commisurato al periodo di durata del Contratto;
- d) rispetto del presente Regolamento;
- e) rispetto del Patto Formativo (Allegato C del Contratto).

ART. 16 (DURATA DELL'ASSEGNAZIONE)

La durata massima di assegnazione del posto alloggio non potrà superare i n. 11 mesi e pertanto l'assegnazione avrà durata da settembre a luglio di ciascun anno solare. È facoltà dell'assegnatario di richiedere, a fronte di comprovate esigenze di studio transitorie, una assegnazione di durata inferiore che, in ogni caso, potrà essere richiesta esclusivamente per i periodi sottoindicati:

- Solo il mese di settembre
- Solo il mese di luglio
- Da settembre a dicembre
- Da settembre a febbraio
- Da gennaio a luglio
- Da marzo a luglio

Fuori dai casi previsti al precedente paragrafo, resta facoltà del Direttore Camplus di provvedere, a fronte della richiesta di assegnazione per durata inferiore a quella di 11 (undici) mesi, all'assegnazione dell'alloggio valutata la disponibilità del Camplus.

ART. 17 (NORME SU CHECK OUT)

1. Condizione di rilascio

La camera e l'appartamento al momento del rilascio dovranno essere:

- liberi da ogni effetto personale;
- tutti gli arredi dovranno essere liberati e puliti e in buono stato manutentivo;
- liberi da foto, manifesti, poster, nel caso in cui siano state cagionate alterazioni delle condizioni originarie di pareti, porte, elettrodomestici o altro, l'ospite dovrà provvedere al ripristino o al pagamento dei costi sostenuti da Camplus per gli interventi conseguenti;
- il frigorifero dovrà essere privo di ghiaccio e pulito;
- tutti gli alimenti devono essere rimossi e le dispense devono essere pulite;
- i ripostigli e gli armadi personali e comuni dovranno essere liberati e puliti;
- le biciclette personali andranno rimosse prima della data di rilascio;
- eventuali arredi di proprietà del conduttore devono essere rimossi prima della data di rilascio;
- qualora, prima dell'effettuazione del check-out, vengano riscontrati danni all'alloggio o ai beni in esso contenuti imputabili all'Ospite, la Direzione provvederà alla quantificazione economica degli stessi e ne richiederà il pagamento all'Ospite; al riguardo, nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo, totale o parziale, del deposito cauzionale, l'Ospite sarà tenuto a reintegrarlo nel suo originario ammontare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta della Direzione.

2. Orario di Check-Out

- Al fine di consentire al nostro staff di preparare la camera per i prossimi ospiti, la stessa deve essere liberata, previo check-out, entro e non oltre le ore 10,00.
- L'ospite dovrà concordare con la reception, almeno 3 giorni prima del rilascio, giorno e orario del check-out.

3. Procedura di Check-Out

Contestualmente al sopralluogo in contraddittorio di verifica delle condizioni dell'alloggio, l'ospite dovrà restituire le chiavi della camera e saldare eventuali addebiti sul conto.

4. Richiesta di Check-Out Posticipato

Se si desidera effettuare il check-out oltre l'orario di cui al 2.a), l'ospite è pregato di informare tempestivamente la reception. In caso di disponibilità, sarà addebitato un costo aggiuntivo in base al periodo di permanenza aggiuntivo richiesto.

5. Costi per Oggetti Abbandonati

All'ospite che non consegna libera da persone e cose la camera, verranno addebitati, i seguenti costi (salvo il maggior danno) da saldare in reception:

- a) Per Presenza di Oggetti Personali

- Abbigliamento, accessori ed effetti personali: a partire da € 30,00
- Cibo (da frigo e non): a partire da € 50,00

b) Per Presenza di Oggetti di Grande Volume

- Bagagli extra o articoli ingombranti: a partire da €30,00
- L'ospite sarà informato tramite e-mail o telefonicamente riguardo agli oggetti rinvenuti.
- Nel caso in cui l'Ospite abbandoni l'alloggio senza aver effettuato il check-out congiunto, la Direzione, procederà alla verifica dello stato dell'Alloggio e alla redazione del verbale di check-out, da intendersi definitivo e non contestabile.